



Panoramica del nuovo diritto sulla salute dei vegetali

Dal 1° gennaio 2020 vigerà un nuovo diritto sulla salute dei vegetali. Mediante prescrizioni più severe e un'intensificazione delle misure di prevenzione si rafforzerà la protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi. Esso è stato modernizzato, ma è diventato anche più complesso. In questa informativa trovate una panoramica sul contesto, sulle principali modifiche e sulle nuove basi legali.

Perché la salute dei vegetali è così importante?

I vegetali costituiscono la base della nostra catena alimentare poiché se non se ne coltivassero non vi sarebbe né cibo per l'uomo, né foraggio per gli animali. I vegetali sono inoltre una componente centrale dell'ambiente in cui viviamo e ci circondano nella nostra quotidianità. Pertanto la comparsa di malattie e di parassiti dei vegetali può avere conseguenze nefaste sulla nostra qualità di vita e sulla nostra economia. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi possono minacciare le basi vitali delle aziende attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo a titolo professionale e avere ripercussioni negative sulla qualità e i prezzi delle nostre derrate alimentari nonché sullo stato e la funzione dei nostri boschi e parchi.

Organismi nocivi devastanti per i vegetali possono comparire nelle forme più disparate come batteri, funghi, virus o insetti. Negli ultimi 30 anni, ad esempio, il fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) ha causato in Svizzera gravi danni alla frutticoltura. Negli scorsi anni, in particolare la comparsa del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) ha rappresentato una grave minaccia per il bosco. Nei prossimi anni l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi, come per esempio il batterio *Xylella fastidiosa*, il coleottero giapponese (*Popillia japonica*) o il nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*), potrebbero avere gravi ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche. Pertanto è importante adottare tempestivamente misure efficaci per evitare che tali organismi nocivi giungano in Svizzera o distruggerli immediatamente non appena si rileva la loro presenza all'interno del Paese.

A che cosa servono le nuove disposizioni?

L'intensificazione del commercio internazionale e la progressione del cambiamento climatico determinano in Svizzera, e in generale in Europa, la comparsa sempre più frequente di organismi nocivi che mettono a repentaglio la salute dei vegetali. Con il nuovo diritto sulla salute dei vegetali si crea la base legale necessaria per adottare misure



più mirate e introdurre strumenti supplementari, al fine di essere più efficaci contro l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. Con le nuove disposizioni si applica maggiormente il principio di precauzione, che implica l'impiego di più risorse a uno stadio precoce onde prevenire danni successivi all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o il danneggiamento delle funzioni del bosco.

Già a fine 2016 nell'Unione europea (UE) è entrato in vigore un nuovo regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante che sarà applicato dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è frutto di una rielaborazione e di una modernizzazione di ampio respiro e su base pluriennale del diritto europeo in ambito fitosanitario e tiene conto del nuovo contesto menzionato in precedenza. In virtù dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, occorre mantenere l'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie, poiché solo in tal modo è possibile garantire la libera circolazione delle merci con l'UE.

Onde garantire, in Svizzera, una migliore protezione dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi e l'equivalenza del diritto in materia fitosanitaria, il diritto sulla salute dei vegetali vigente è sottoposto a una revisione totale.



Quali sono le modifiche principali?

- **Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario e adeguamento del sistema e del formato del passaporto fitosanitario** - Dal 2020 l'obbligo del passaporto fitosanitario si applicherà a tutti i vegetali destinati alla piantagione. Il sistema e il formato del documento commerciale ufficiale sono stati semplificati e armonizzati. Il passaporto fitosanitario si presenta in tutti i casi sotto forma di un'etichetta con testo uniforme che viene apposta sul lotto di merce dalle aziende omologate. Queste novità comportano, in particolare, una migliore visibilità e riconoscibilità del passaporto fitosanitario e una migliore rintracciabilità del materiale vegetale. Rappresentano inoltre una condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci con l'UE.
- **Potenziamento della responsabilità individuale** - Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono assumersi una maggiore responsabilità per il proprio operato. Esse sono tenute a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro

merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati. In futuro la frequenza dei controlli ufficiali di un'azienda omologata dipenderà dal rischio fitosanitario che essa rappresenta (tra l'altro misurato anche sulla base delle merci utilizzate), nonché dal modo in cui attua le misure di prevenzione. Anche nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende in base alla Norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 15 (ISPM n.15).

- **Inasprimento delle condizioni per l'importazione da Stati terzi**
– Per principio l'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Stati terzi è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche nell'ambito del traffico viaggiatori. Dal 2020 per l'importazione da Stati terzi di merci a rischio fitosanitario elevato o di cui non si conosce ancora il rischio in termini di introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, si applicano condizioni più severe o un divieto d'importazione temporaneo.
- **Suddivisione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi (OPP) in quattro categorie principali:**
 1. Gli **organismi da quarantena** sono OPP di importanza economica potenzialmente rilevante, non presenti in Svizzera oppure soltanto localmente. A essi si applica un obbligo di notifica e di lotta generale. Negli organismi da quarantena rientrano, ad esempio, il batterio *Xylella fastidiosa* e il tarlo asiatico del fusto.
 2. Gli **organismi da quarantena rilevanti per le zone protette** sono OPP diffusi in Svizzera ma non ancora presenti in determinati territori dove potrebbero rivelarsi altamente nocivi. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all'interno delle zone protette delimitate espressamente per loro, ma non nel resto della Svizzera.
 3. Gli **organismi da quarantena potenziali** sono organismi nocivi emergenti nei confronti dei quali vengono adottate misure temporanee finché non è stabilito se rispondono ai criteri applicati per gli organismi da quarantena.
 4. Conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC), si introduce la categoria degli **organismi regolamentati non da quarantena**. Si tratta di OPP ampiamente diffusi in Svizzera e trasmessi prevalentemente da determinate piante ospiti specificamente destinate alla piantagione. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione come la scabbia pulverulenta (*Spongospora subterranea*).
- **Definizione delle priorità e potenziamento delle misure di prevenzione** - Per impiegare in maniera mirata e in funzione del rischio le risorse disponibili a livello federale e cantonale, determinati organismi da quarantena sono trattati in via prioritaria («organismi da quarantena prioritari»). In base alle analisi del rischio risulta che potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli qualora dovessero insediarsi in Europa e in Svizzera. Per

questi organismi da quarantena prioritari è quindi previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione della sorveglianza, la sensibilizzazione mirata di determinati gruppi target riguardo al pericolo costituito da tali organismi da quarantena, l'elaborazione di piani di azione e di emergenza e lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventi (autorità e laboratori).

Basi legali

Le disposizioni fondamentali nel settore della salute dei vegetali sono sancite nella nuova ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (**ordinanza sulla salute dei vegetali** OSaIV). Fondata sulla legge sull'agricoltura e sulla legge forestale, è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. L'ordinanza sostituisce l'attuale ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20).

Le disposizioni tecniche nonché gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati e delle merci saranno disciplinati in nuova **ordinanza interdipartimentale** del DEFR e del DATEC presumibilmente nell'autunno 2019. Analogamente all'ordinanza del Consiglio federale essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

Le misure urgenti e le disposizioni fitosanitarie temporanee continueranno ad essere disciplinate nelle **ordinanze dell'Ufficio** dell'UFAG (OMF-UFAG, RS 916.202.1) e dell'UFAM (OMF-UFAM, RS 916.202.2).

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni in merito al diritto sulla salute dei vegetali sono disponibili su www.salute-dei-vegetali.ch.



Questa informativa è stata pubblicata a ottobre 2018 da:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34
phyto@blw.admin.ch
www.serviziofito.ch